

**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 novembre
1972, n. 13, sulla previdenza dei Consiglieri regionali

**Consiglio Regionale
della Puglia**

LEGGE REGIONALE:

"Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 novembre 1972, n.13, sulla previdenza dei Consiglieri regionali".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge:

ART. 1

All'art. 9, primo comma della legge regionale 14 novembre 1972, n.13, dopo le parole "sessantesimo anno di età" sono aggiunte le parole "salva la facoltà di richiedere la corrispondenza anticipata dell'assegno" a norma dell'art. 5, terzo comma".

ART. 2

Gli aventi ^{diritto} del Consigliere o dell'ex Consigliere deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima dell'inizio del godimento dell'assegno vitalizio diretto hanno diritto a percepire l'assegno di reversibilità, a decorrere dalla data del decesso e nella misura stabilita dall'art. 4 della legge regionale 19 marzo 1984, n.14, e successive modificazioni.

Gli aventi diritto del Consigliere o dell'ex Consigliere deceduto anche per cause non di servizio senza aver completato

Consiglio Regionale della Puglia

il quinquennio contributivo hanno facoltà, a norma dell'art.9, terzo comma, della legge regionale 14 novembre 1972, n.13, di continuare i versamenti per il tempo occorrente a completare il quinquennio secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza integrato: il diritto all'assegno di reversibilità, nella misura di cui al comma precedente, decorre in questo caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio è stato completato.

ART. 3

All'art. 9 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, integrato dall'art. 2 della legge regionale 3 maggio 1977, n.13, sono aggiunti i seguenti quinto e sesto comma:

" La facoltà di chiedere il versamento dei contributi previdenziali per il tempo effettivamente occorrente a completare il successivo quinquennio si prescrive nel termine di due anni dalla data in cui il Consigliere rientri a far parte del Consiglio o subentri al altro Consigliere dimissionario o dichiarato decaduto, e i contributi dovranno essere versati, pena la decadenza dal diritto, entro un anno dalla data di comunicazione all'interessato della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza di accoglimento della domanda".

" La facoltà di versamento dei contributi previdenziali, nella ipotesi di cui al terzo comma dell'art. 9 della legge regionale 14 novembre 1972, n. 13, si prescrive per le persone aventi diritto di cui all'art. 14 della stessa legge regionale entro il termine di due anni dalla data del decesso del Consigliere ed il relativo versamento, pena la decadenza dal diritto, deve essere effettuato entro un anno dalla data di comunicazione agli interessati della decisione dell'Ufficio di Presidenza di accoglimento della domanda".

**Consiglio Regionale
della Puglia**

ART. 4

L'Ufficio del Consiglio regionale preposto alla gestione del Fondo di Previdenza deve comunicare alle persone interessate di cui agli artt. 2 e 3 della presente legge la facoltà loro riservata dagli stessi articoli. Da tale data, pertanto, decorrono i due anni di prescrizione previsti dal primo e secondo comma dell'art. 3.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to(Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to(Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to(Dott. Guaccero)

**Consiglio Regionale
della Puglia**

E' estratto del verbale della seduta del 24 ottobre
1984, ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to(Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to(Bellifemine-Martellotta)

IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

F.to(Dott. Guaccero)